

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/05/1987, n. 4155

Fatto Diritto P.Q.M.

PROCEDIMENTO CIVILE

Ricorso per cassazione

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Valutazione delle prove

SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Ettore DELLA TERZA Presidente

" Francesco MOLLICA Consigliere

" Matteo CAMPANILE "

" Raffaele MAROTTA Rel. "

" Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, in persona del Ministro dei Trasporti in carica rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma "ope legis".

Ricorrente

contro

Tebaldi Bianca Rosa vedova Acacci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n.63, presso lo studio dell'avv.to Franco Agostini, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.

Controricorrente

Per l'annullamento della sentenza resa "inter partes", dal Tribunale di Bologna il 16-29-1-1985, notificata il 14.2.1985, nella causa iscritta al n.173 del R.G. anno 1984.

Udita, nella pubblica udienza del 15-12-1986, la relazione della causa svolta dal Cons. rel. dott. Raffaella Marotta; uditi gli avv.ti Stipo e Agostini, il quale ultimo ha chiesto anche che le spese giudiziali siano distratte a suo favore, essendo egli procuratore antistatario;

udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Esperito con esito negativo il prescritto procedimento amministrativo, Bianca Rosa Tebaldi vedova Acacci, con ricorso depositato il 22-2-1983 assumendo che il proprio marito, Giuseppe Acacci, applicato capo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, era deceduto il 6-6-1981, per aneurisma addominale ed infarto miocardico, a seguito ed a causa di una vivace discussione svoltasi il 5-6-1981, per ragioni di lavoro in ufficio con il capo reparto - adiva il pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, l'accertamento e la dichiarazione che l'evento traumatico, che aveva portato a morte il marito, costituiva un infortunio sul lavoro, con la conseguente condanna dell'Azienda predetta a corrisponderle le provvidenze di legge.

Costituitosi, l'Azienda convenuta contestava al fondatezza della domanda, deducendo che:

- non aveva alcun obbligo di assicurazione infortuni nei confronti dell'Acacci, il quale era inquadrato in una categoria impiegatizia ed era addetto a lavori amministrativi;
- il 5-6-1981 non si era svolta nessuna vivace discussione tra l'Acacci ed il capo reparto;
- in ogni caso, mancava la "causa violenta", in occasione di lavoro, richiesta dall'art. 2 del T.U. n.1124 del 1965;

- i dati clinici e strumentali escludevano la genesi emotiva del male che aveva condotto a morte l'Acacci.

Espletata la prova per testi chiesta dalle parti, nonché consulenza tecnica medico-legale, l'adito pretore, con sentenza del 7-9.5.1984, accoglieva la domanda.

La decisione, impugnata dall'Azienda convenuta - la quale, con i motivi di appello, riproponeva tutte le questioni dedotte in prime cure - veniva confermata dal tribunale di Bologna, che - disposta la rinnovazione della indagine tecnica medico-legale e questa espletata

- con sentenza 16-29.1.1985, rigettava il gravame, cui aveva resistito la Tebaldi.

Osservava il Tribunale che:

- le risultanze istruttorie avevano evidenziato che l'Acacci, applicato capo negli Uffici amministrativi delle Ferrovie dello Stato, svolgeva la propria attività, usando sistematicamente macchine elettrocontabili: ciò comportava una prestazione manuale rilevante ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dal momento che, in presenza dell'uso di macchina elettrica, il rischio è presunto dalla legge;

- le medesime risultanze avevano, altresì, evidenziato che, il 5-6-1981, tra l'Acacci ed il capo reparto, si svolse la vivace discussione, della quale la Tebaldi aveva parlato nel ricorso introduttivo del giudizio: lo stesso capo reparto aveva riferito di aver "ripreso", per una questione di lavoro, l'Acacci, il quale reagì affermando

che avrebbe riferito la cosa al direttore; in effetti, l'Acacci, quella stessa mattina, si portò dall'ispettore principale e chiese di essere trasferito ad altro reparto, mostrandosi, durante il colloquio con l'ispettore, molto agitato, così come lo era immediatamente prima in ufficio. Ora, precisava il tribunale, "causa violenta" non è solo l'evento improvviso, eccezionale ed abnorme, ma anche quel fatto che, pur non esulando dalle condizioni ordinarie di svolgimento delle prestazioni lavorative, comporti per il lavoratore una erogazione di energie concentrata nel tempo ed una brusca rottura del precario equilibrio organico, sia pure per il concorso di condizioni patologiche predisponenti; e, allo stress emotivo è innegabilmente legato un impegno fisico concentrato e straordinario, che rientra nel concetto di causa violenta.

- Nel caso di specie, come era stato evidenziato dalla consulenza espletata nel giudizio di prime cure e come aveva precisato quella eseguita nel giudizio di appello, in presenza di un quadro di verosimile arteriosclerosi e di malattia ipertensiva, lo stress emotivo, determinatosi a seguito della discussione con il capo reparto, provocò una crisi ipertensiva, la quale, a sua volta, causò una lacerazione della parete arteriosa, con un rapido travaso ematico in peritoneo;

- questa ricostruzione, continuava il tribunale, non era incompatibile col fatto che il malore, del quale l'Acacci fu vittima, si verificò dopo circa un'ora dalla discussione, essendo noto che la rexi aneurismatica può avvenire in maniera graduale;

- né era sostenibile che lo stato di agitazione dell'Acacci, concludeva il tribunale, fosse legato a sue vicende familiari: se, infatti, era vero che l'Acacci attraversava un periodo difficile ed era preoccupato in particolare per la salute della moglie, era vero altresì - e la circostanza era emersa con chiarezza - che la reazione emotiva dello stesso aveva fatto seguito al colloquio avuto col capo reparto e si protrasse anche durante il successivo incontro avuto con l'ispettore, tanto che quest'ultimo ritenne, proprio in considerazione dello stato di agitazione in cui lo stesso si trovava, di concedergli un permesso di uscita, che non gli sarebbe spettato. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato sulla base di tre motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la Tebaldi, la quale ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Rilievo pregiudiziale assume l'esame della questione relativa alla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo della "quasi totale mancanza delle premesse di fatto" (v. il controricorso). L'eccezione è infondata.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa, di cui all'art. 366, comma 1, n.3 c.p.c., non occorre che l'atto esponga tutte le pregresse vicende processuali ed, in ogni dettaglio, i fatti che hanno dato origine alla controversia, ma è sufficiente che, nel contesto di esso, si rinvegnano, senza che vi sia necessità di ricorrere ad altre fonti di informazione, gli elementi sostanziale e processuali indispensabili perché la causa possa essere esaminata e decisa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso privo del tutto di tali elementi (v. Cass. 10-3-1986, n.1613; Cass. 8-7-1985, n.4082; Cass. 27-4-1985, n.2751; Cass. 17-5-1983, n. 3408; Cass. 4-12-1982, n.6637; Cass. 22-8-1978, n.3915).

Orbene, nel caso in esame, dall'intero contesto del ricorso e dagli argomenti addotti a sostegno dei motivi - con i quali a) si nega la sussistenza dell'obbligo dell'Azienda ricorrente di assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l'impiegato Giuseppe Acacci, marito della resistente, adibito all'espletamento di mansioni proprie della qualifica impiegatizia; b) si contesta che possa essere considerata causa violenta in occasione di lavoro la pretesa "vivace discussione" dell'Acacci col suo capo reparto, che avrebbe determinato l'insorgere di un malore che avrebbe poi tratto a morte l'Acacci e c) si nega, infine, che una tale vivace discussione tra l'Acacci ed il capo reparto vi sia mai stata - si desume una cognizione di elementi, sostanziale e processuali, idonei ad evidenziare la fattispecie e le posizioni delle parti e, quindi, i presupposti di fatto e di diritto della impugnazione.

Il ricorso dev'essere, pertanto, esaminato.

Con il primo motivo di esso, l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - denunciando violazione e falsa applicazione della normativa di cui al T.U. n.1124-1965, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - censura la impugnata sentenza, per avere il tribunale ritenuto che l'Acacci svolgesse un'attività manuale rilevante ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sostiene l'Azienda ricorrente che, ai fini suddetti, occorre avere riguardo, non alla qualifica del lavoratore, ma alle mansioni effettivamente esercitate; che, nel caso in esame, l'Acacci, oltre ad avere qualifica impiegatizia, aveva sempre svolto mansioni proprie di tale qualifica, cioè lavori di carattere amministrativo negli uffici, e mai era stato adibito a mansioni gravose o disagiate, sicché non ricorrevano i presupposti di fatto per il sorgere dell'obbligo dell'assicurazione "de qua" nei di lui confronti.

Il motivo è infondato.

Come si legge nella impugnata sentenza, il tribunale non nega che l'Acacci avesse la qualifica di impiegato e svolgesse mansioni proprie di tale qualifica, ma afferma - e la circostanza non è oggetto di contestazione - che, in dipendenza dei compiti affidatigli, lo stesso si trovava a fare uso sistematico di macchine elettrocontabili e che l'obbligo assicurativo derivava da tale fatto.

E l'affermazione è giuridicamente corretta.

Come, infatti, questa Corte ha avuto già modo di rilevare, l'uso degli apparecchi elettrici, che, a norma dell'art. 1 del D.P.R. n.1124 del 1965, comporta l'obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori addetti a tali apparecchi, riguarda anche le macchine elettrocontabili ed i terminali videoscriventi (v. Cass. 16-4-1986, n.2691; Cass. 18-11-1985, n.5672; Cass. 18-11-1985, n.5669) e

l'obbligo assicurativo non è limitato ai lavoratori che prestino opera manuale in qualità di addetti agli apparecchi elettrici in argomento, ma concerne tutti i lavoratori i quali - anche se incaricati in via principale di mansioni diverse ed anche se queste abbiano carattere intellettuale e ne comportino l'inquadramento in categorie impiegatizie - si trovino a dover fare uso, non occasionale ma neppure necessariamente continuo, degli apparecchi suddetti in dipendenza dei compiti loro affidati (v. Cass. 18-11-1985, n.5672; Cass. 4-11-1983, n.6532; Cass. 18-11-1985, n.5669; Cass. 11-5-1982, n.2936 e Cass. 5-7-1978, n.3324)- Con il secondo motivo, l'Azienda ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del citato T.U. n.1124-1965, in relazione all'art. 360, n.3, C.P.C. - censura ulteriormente la impugnata sentenza, per avere il tribunale qualificato come infortunio sul lavoro la morte dell'Acacci, ricollegandola causalmente ad una pretesa "vivace discussione" del medesimo con il proprio capo reparto, avvenuta oltre un'ora prima del manifestarsi del malore, dal quale sarebbe poi scaturito il decesso.

Sostiene la ricorrente che - ammesso e non concesso che una tale discussione sia avvenuta - non si potrebbe, in ogni caso, parlare di infortunio sul lavoro, perché di questo mancherebbe il presupposto richiesto dall'art. 2 del D.P.R. 30-6-1976, n.1124, costituito dalla "causa violenta", in occasione di lavoro. Perché questa ricorra, è, infatti, necessario, continua la ricorrente, che vi sia "un fatto esterno che agisca con forza violenta sull'organismo del lavoratore", cioè "una erogazione concentrata nel tempo di energia fisica", ed un tale fatto, nel caso in esame, non era mai intervenuto, secondo la stessa ricostruzione della vicenda effettuata dal giudice del merito.

Anche questo motivo è infondato.

Non si può, infatti, negare che una vivace discussione del lavoratore con il proprio superiore ed il richiamo da parte di quest'ultimo possano determinare, nel dipendente, una tensione nervosa esasperata, un trauma psichico, uno stress emotivo. A questo, come esattamente ha posto in evidenza il tribunale nella impugnata sentenza, è indissolubilmente legato, per le inevitabili ripercussioni sul piano strettamente fisico (crisi ipertensive ecc.), un impegno fisico concentrato e straordinario, il quale, sia pure con il concorso di altri fattori e di una situazione morbosa preesistente, può determinare conseguenze lesive anche estreme.

E se, com'è esatto, la "causa violenta" in occasione di lavoro è un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive, non vi è dubbio che, nella nozione di essa, rientri anche lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, anche se le conseguenze lesive si determinano, in tal caso, con il concorso di una situazione morbosa preesistente.

Con il terzo ed ultimo motivo, l'Azienda ricorrente - denunciando omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c. - censura ancora l'impugnata sentenza, per avere il tribunale, con una motivazione contraddittoria, ritenuto accertato che, tra l'Acacci ed il Capo reparto, vi fosse stata la vivace discussione di cui sopra.

Sostiene, in ordine a tale punto, la ricorrente che, alla stregua delle dichiarazioni raccolte dal Funzionario dell'Amministrazione in sede di inchiesta amministrativa, nessuna discussione, di alcun genere, si era mai svolta tra l'Acacci ed il capo reparto: ciò, contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata sentenza, risultava confermato dalla istruzione espletata nel giudizio di primo grado, dalla quale emergeva che l'Acacci aveva avuto un normale colloquio con il capo reparto, e non già una discussione e tanto meno "violenta".

Del resto, continua la ricorrente, l'Acacci, quando uscì dall'ufficio del capo reparto per portarsi dal capo sezione, "non appariva agitato o scosso", secondo quanto risultava dalle deposizioni testimoniali acquisite agli atti. Come emergeva da queste, l'Acacci, da alcuni giorni, era preoccupato per lo stato di salute della moglie, la quale si doveva sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. E lo stesso apparve agitato e scosso, accasciandosi al suolo colpito da malore, quando, oltre un'ora dopo la pretesa discussione, rientrò in ufficio, dopo essersi portato, a seguito di regolare permesso del Capo sezione, presso la sede dell'U.S.L. per il rilascio di documenti necessari per il ricovero della moglie in ospedale, e ciò confermava che lo stato di agitazione dell'Acacci derivava "dalle preesistenti e più volte espresse gravi preoccupazioni familiari".

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, il vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità ex art. 360, n.5 c.p.c., ricorre solo se, nel ragionamento del giudice del merito quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, o l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte tale da non consentire la identificazione del procedimento logico posto a base della decisione, e non può, invece, essere fatto consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l'art. 360, n.5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della controversia ma soltanto quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Orbene, un vizio di motivazione nel senso sopra specificato non si riscontra nel ragionamento del tribunale, quale risulta dalla sentenza; esso, anzi, a ben considerare le cose, non viene neppure denunciato dalla ricorrente, al quale si limita ad apporre, alla valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal tribunale, un proprio diverso, tra l'altro generico, apprezzamento di fatti, circostanze e prove, introducendo, così, in tema di indagine che è inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato.

La ricorrente, in persona del Ministro dei Trasporti in carica, in quanto soccombente, va condannata a rimborsare, in favore della resistente, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione di esse in favore del procuratore della resistente, avv.to Franco Agostini, per dichiarata anticipazione.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro così decide: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in lire 8.700, oltre lire 800.000 (ottocentomila) per onorario difensivo, in favore della resistente, con distrazione di esse in favore del procuratore di quest'ultima, avv.to Franco Agostini, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 15-12-1986.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MAGGIO 1987